



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 2843 del 26 Ottobre 2001

Oggetto: Legge regionale 26.3.1999 n. 10. Modalità e criteri di attuazione delle procedure di V.I.A. per la concessione o il rinnovo di piste da sci o di progetti di impianti a fune in servizio pubblico di cui alle lettere *h-bis*) e *h-ter*) dell'allegato C3-*bis*
(BURV 27 novembre 2001, n. 107)

(*omissis*)

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

1. Ai fini dell'assoggettamento alle procedure di VIA di cui alla l.r. 10/1999, sono considerati rientrare nelle tipologie progettuali di cui alle lett. *h-bis*) e *h-ter*) dell'all. C3-*bis* della l.r. 26.3.1999, n. 10, e successive modificazioni ⁽¹⁾, le seguenti fattispecie:

a) impianti meccanici di risalita:

1. nuovi impianti con soglie superiori a quelle di tabella;
2. rinnovo di impianti per cessata vita tecnica, con incremento di portata superiore al 25%;
3. sostituzione per adeguamenti tecnici con incremento di portata superiore al 25%;

b) piste da sci

1. nuove piste;
2. varianti e adeguamenti che comportino un incremento di superficie superiore a. 25%;
3. tracciati di trasferimento (skiweg) di larghezza superiore a 8 ml e lunghezza superiore a 500 ml.

2. Che siano da ritenere non comprese nelle tipologie di intervento di cui alle lett. *h-bis*) e *h-ter*) dell'all. C3-*bis* della l.r. 10/1999 ⁽²⁾ le seguenti fattispecie;

a) impianti meccanici di risalita:

1. rinnovo per cessata vita tecnica fino ad incremento di portata del 25%.
2. sostituzione per adeguamenti tecnici fino ad un incremento di portata del 25%.

b) piste da sci:

1. allargamento di piste da sci esistenti, per adeguarne la larghezza a quella minima prevista dalla l.r. 18/90, solo nel caso di non superamento dell'incremento del 25% di superficie.
2. rinnovo di concessione per le piste da sci da fondo ⁽³⁾.
3. tracciati di collegamento tra le piste e gli impianti esistenti di larghezza non superiore a 8 ml e lunghezza fino a 500 m.

1) A seguito delle modifiche apportate dagli allegati alla l.r. n. 10/1999 le tipologie di opere regolate dalla deliberazione della Giunta regionale sono ora ricomprese nell'all. A1-bis: «h-bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone.; h ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha».

2) vedi nota precedente.

3) A seguito delle modifiche gli allegati alla l.r. n. 10/1999 le piste da sci da fondo non sono più assoggettate a VIA.

3. Che per gli interventi di sostituzione di impianti meccanici di risalita per la razionalizzazione del sistema compensoriale e per progetti di variante non rientranti nella fattispecie elencate al punto 1a) del presente dispositivo, debba essere adottata la procedura di verifica preliminare.